

**Premesso** che il comune di SAN PIETRO AL NATISONE è dotato di Piano regolatore generale comunale, entrato in vigore in data 18.11.1999, adeguato alle indicazioni del Piano urbanistico regionale generale ed alle disposizioni della L.R. 52/1991, e di successive varianti;

**Vista** la deliberazione consiliare n. 83 del 15.10.2005, con cui il comune di San Pietro al Natisone ha fissato, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 52/1991, le direttive da seguirsi nell'elaborazione di una variante generale al Piano regolatore generale comunale;

**Vista** la deliberazione consiliare n. 48 del 26.11.2011, con cui il comune di San Pietro al Natisone ha adottato, ai sensi degli artt. 32 e 36 della L.R. 52/1991, il progetto della variante n. 13 (generale) al Piano regolatore generale comunale;

**Visto** l'avviso di adozione della predetta variante pubblicato, ai sensi dell'art. 32, co. 1, della L.R. 52/1991, sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 2 dell'11.1.2012;

**Visto** l'art. 63, co. 1, della L.R. 23.2.2007, n. 5 "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio", e successive modifiche ed integrazioni;

**Visti** gli elaborati della variante in argomento;

**Visto** il parere n. 014/12 del 6.4.2012, con cui il Vicedirettore della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici ha ritenuto di proporre alla Giunta regionale di esprimere riserve vincolanti, ai sensi dell'art. 32, co. 4, della L.R. 52/1991, in ordine alle previsioni della variante in argomento;

**Ritenuto** di far proprio il suddetto parere del Vicedirettore della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici che, pertanto, viene a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Atteso** che l'Amministrazione regionale è tenuta, ai sensi dell'art. 32, co. 4, della L.R. 52/1991, ad acquisire il parere del Ministero per i beni e le attività culturali al fine dell'espressione di proprie eventuali riserve vincolanti in ordine ai Piani regolatori generali comunali, qualora siano interessati beni vincolati ai sensi della parte seconda del Decreto legislativo 22.1.2004, n. 42;

**Visto** l'art. 24, co. 1, della L.R. 7/2000, ai sensi del quale, nel caso sia necessario acquisire pareri obbligatori da parte di organi di pubbliche Amministrazioni diverse da quella regionale, trova applicazione la disciplina prevista in materia dalla L. 241/1990;

**Visti** i commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 16 della L. 7.8.1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche ed integrazioni;

**Atteso** il decorso del termine di cui all'art. 16, co. 1, della L. 241/1990 e s.m.i., entro il quale al Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia e Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia, competeva esprimere il proprio parere, richiesto dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici con nota n. 210 del 4.1.2012, in ordine alla variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale del comune di San Pietro al Natisone, senza che il parere sia stato comunicato e senza che siano state rappresentate esigenze istruttorie;

**Atteso** il decorso del termine di cui all'art. 16, co. 1, della L. 241/1990 e s.m.i., entro il quale al Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia, competeva esprimere il proprio parere, richiesto dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici con nota n. 211 del 4.1.2012, in ordine alla variante n. 13 al

Piano regolatore generale comunale del comune di San Pietro al Natisone, senza che il parere sia stato comunicato e senza che siano state rappresentate esigenze istruttorie;

**Ritenuto** pertanto, in ordine alla variante n. 13 in argomento, di avvalersi, ai sensi dell'art. 16, co. 2, della L. 241/1990 e s.m.i., della facoltà di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere del Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia e Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia;

**Atteso** che la documentazione relativa alla variante in argomento è pervenuta nella sua forma completa in data 30.12.2011 alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici e che il termine entro il quale la Giunta regionale può comunicare, ai sensi dell'art. 32, co. 4, della L.R. 52/1991, le proprie riserve vincolanti in ordine alla variante stessa, tenuto conto della limitata sospensione dei termini procedurali determinata dalla richiesta del parere del competente Ministero per i beni e le attività culturali, risulta essere il giorno 18.4.2012 secondo la vigente normativa;

**Atteso** che alla suddetta deliberazione consiliare del comune di San Pietro al Natisone n. 48/2011 è allegata una relazione tecnica con cui è dichiarata e motivata l'assenza di incidenze significative della variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale sui siti di importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE, ed in particolare sui siti denominati IT3320018 "Forra del Pradolino e Monte Mia" ed IT3320019 "Monte Matajur", e sulle zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE;

**Atteso** che il comune di San Pietro al Natisone, con la suddetta deliberazione consiliare n. 48/2011, ha dato atto dell'avvio, in ordine alla variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale, delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica previste dalla vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale;

**Visto** il decreto del Presidente della Regione 27.8.2004, n. 0277/Pres., recante "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali. Approvazione", e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 24.9.2010, n. 1860, e successive modifiche ed integrazioni;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici;

**La Giunta regionale** all'unanimità

#### **delibera**

1. di esprimere, in ordine alla variante n. 13 (generale) al Piano regolatore generale comunale del comune di SAN PIETRO AL NATISONE, adottata con deliberazione consiliare n. 48 del 26.11.2011, le riserve vincolanti proposte dal Vicedirettore della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici nel parere n. 014/12 del 6.4.2012, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di trasmettere al comune di San Pietro al Natisone copia del presente provvedimento.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE